

## **ALLEGATO 1: Personale A.T.A. – Estratto CCNL**

### **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA**

#### **TITOLO V - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PERSONALE A.T.A.**

##### **ART. 23 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE**

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa.

##### **ART. 25 - CODICE DISCIPLINARE**

1. Le sanzioni disciplinari applicabili al personale ATA, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, sono:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto (censura);
- c) multa di importo pari ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi;
- f) licenziamento con preavviso;
- g) licenziamento senza preavviso.

2. La sanzione della multa (fino a 4 ore) si applica per:

- Inosservanza delle disposizioni di servizio o dell'orario di lavoro.
- Condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori, colleghi o utenti.
- Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali/beni affidati.

3. La sospensione dal servizio fino a 10 giorni si applica per:

- Recidiva nelle mancanze che prevedono la multa.
- Assenza ingiustificata dal servizio fino a 3 giorni (o arbitrario abbandono dello stesso).
- Svolgimento di attività lavorative inosservanti dei doveri d'ufficio o violazione del segreto d'ufficio.
- Atto o comportamento aggressivo, ostile e denigratorio verso colleghi o utenti.

4. La sospensione dal servizio da 11 giorni a 6 mesi si applica per:

- Recidiva nel biennio delle mancanze di cui al punto precedente.
- Occultamento di fatti relativi a illeciti o sottrazione di beni della scuola.
- Atti o comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie sessuali sul luogo di lavoro.

5. Il licenziamento (con o senza preavviso) si applica nei casi indicati dalla legge (Art. 55-quater D.Lgs. 165/2001), tra cui assenze ingiustificate superiori a 3 giorni, falsa attestazione della presenza, gravi reati o recidiva reiterata nelle sospensioni.